

Le Sezioni Unite sulla disciplina di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento: il divieto ex art. 270, co. 1, c.p.p. non opera nel solo caso in cui fra i reati contestati nei due procedimenti sussista un rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p.

di *Sandro Parziale e Caterina Maria Cova*

NOTA A CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 2 GENNAIO 2020 (UD. 28 NOVEMBRE 2019), N. 51

PRESIDENTE CARCANO, RELATORE CAPUTO

Sommario. 1. Premessa. – 2. La questione rimessa alle Sezioni Unite. – 3. Il contrasto giurisprudenziale sulla portata applicativa del divieto di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p. – 4. Le motivazioni della sentenza: la ricognizione dei principi costituzionali che governano la disciplina delle intercettazioni e la valorizzazione della *ratio* dell'art. 270, co. 1, c.p.p. – 5. Le motivazioni della sentenza: la composizione del contrasto giurisprudenziale e il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. – 6 Conclusioni.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono il contrasto giurisprudenziale in ordine all'operatività del divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, ex art. 270, co. 1, c.p.p., nelle ipotesi in cui, proprio dall'attività di captazione legittimamente disposta all'interno di un determinato procedimento siano emersi elementi utili alla prova di un ulteriore reato, non ricompreso fra quelli oggetto dell'originaria autorizzazione.

Sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne valorizza la *ratio*, le Sezioni Unite hanno chiarito che il divieto trova applicazione in tutti i casi in cui non sussistano profili di connessione ex art. 12 c.p.p. fra i reati emersi successivamente e quello per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.

Il presente contributo intende fornire una lettura della pronuncia che muoverà dalla individuazione del quesito rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione n. 11160 del 13 febbraio 2019 (*infra* par. 2) e dall'esame del contrasto giurisprudenziale che ha originato la questione (*infra* par. 3).

Verranno, quindi, evidenziati il ragionamento attraverso cui le Sezioni Unite sono giunte all'affermazione del principio di diritto enunciato in sentenza (*infra*, par. 4) e i motivi per cui hanno ritenuto che nessuno dei tre orientamenti formati nella giurisprudenza di legittimità potesse essere accolto in pieno (*infra*, par. 5). Concluderà un breve commento sulla decisione (*infra* par. 6).

2. La questione rimessa alle Sezioni Unite.

La questione trae origine da un procedimento penale nel quale erano state disposte intercettazioni in relazione al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, *ex art.* 326, co. 3, c.p., ipotizzato a carico di due soggetti (cfr. sentenza, punto 4.1 del ritenuto in fatto).

Nell'ambito dell'attività di captazione erano, tuttavia, emersi elementi di prova a carico di un terzo soggetto per i reati di peculato, *ex art.* 314 c.p., e di falsità ideologica e materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 479 c.p.

La Corte di Appello di Brescia aveva condannato quest'ultimo per le ipotesi di reato a lui ascritte anche sulla base dei risultati delle predette intercettazioni.

L'imputato proponeva ricorso avverso la condanna denunciando, fra gli altri motivi, l'inosservanza del divieto imposto dall'art. 270, co. 1, c.p.p., in quanto riteneva che fra i delitti di peculato e falso in atto pubblico, da un lato, e il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, dall'altro, non sussistesse alcun nesso di tipo oggettivo, finalistico o probatorio.

Il ricorrente argomentava il proprio motivo di impugnazione valorizzando una interpretazione sostanzialistica della nozione di "diverso procedimento" di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p., che trova conforto in un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. punti 2.1.1. del ritenuto in fatto).

Investita del ricorso, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, preso atto di un contrasto giurisprudenziale sulla predetta nozione e, dunque, sulla portata applicativa dell'art. 270, co. 1, c.p.p., rimetteva alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 11160 del 13 febbraio 2019, la seguente questione di diritto: «*se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all'art. 270 cod. proc. pen., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazioni*» (cfr. punto 4 del ritenuto in fatto e punto 1 del considerato in diritto).

Prima di soffermarsi sulla soluzione al quesito offerta dalla sentenza in esame, pare utile ripercorrere brevemente i diversi orientamenti sul tema.

3. Il contrasto giurisprudenziale sulla portata applicativa del divieto di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p.

Come anticipato, il quesito rimesso alle Sezioni Unite ha trovato, nella giurisprudenza di legittimità, tre differenti soluzioni.

Secondo **un primo orientamento**, che si è detto essere maggioritario, deve essere privilegiata una nozione di tipo strutturale/sostanzialistica di “diverso procedimento”: il divieto di cui all’art. 270, co. 1, c.p.p. opera in tutti i casi in cui fra la notizia di reato per la quale si pretende l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni e quella per cui il mezzo di ricerca della prova era stato originariamente autorizzato non sussiste un nesso di tipo oggettivo, probatorio o finalistico (*ex plurimis*, Cass. pen., sez. III, 28.2.2018, n. 28516; Cass. pen., sez. II, 1.4.2015, n. 19730).

Al fine di ancorare il criterio a un dato normativo, alcune di queste pronunce hanno altresì chiarito che tale nesso è integrato se fra le due *notitiae criminis* via sia una connessione *ex art. 12 c.p.p.* o un collegamento investigativo ai sensi dell’art. 371, co. 2, lett. b) e c) c.p.p. (*ex plurimis*, Cass. pen. sez. III, 8.4.2015, n. 33598; Cass. pen., sez. VI, 16.12.2014, n. 6702).

Con una ovvia, ma necessaria, precisazione in ordine al collegamento probatorio di cui all’art. 371, co. 2, lett. c) c.p.p.: lo stesso non potrà essere rinvenuto nel contenuto delle stesse intercettazioni, pena l’aggiramento del divieto previsto dall’art. 270, co. 1, c.p.p. (cfr., Cass. pen., sez. III, 5.11.2015, n. 2608; nello stesso senso si veda la già citata Cass. pen., sez. III, 8.4.2015, n. 33598).

Si sottolinea che hanno incidentalmente aderito a questo orientamento anche le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, in passato, su una differente questione di diritto attinente all’utilizzabilità delle intercettazioni in quanto corpo del reato (Cass. pen., sez. un., 26.6.2014, n. 32697).

Per **un secondo orientamento**, invece, una volta che le intercettazioni siano state legittimamente autorizzate all’interno di un determinato procedimento, per uno o più specifici delitti ricompresi nel catalogo previsto dall’art. 266 c.p.p., i risultati dell’attività di captazione sarebbero utilizzabili anche in relazione alle ulteriori ipotesi di reato emerse all’interno dello stesso, in quanto il divieto di cui all’art. 270, co. 1, c.p.p. troverebbe applicazione solamente nel caso di procedimenti che siano *ab origine* distinti (*ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, 23.2.2016, n. 9500; Cass. pen., sez. V, 4.3.2016, n. 26817).

Infine, **un terzo orientamento**, più restrittivo e risalente nel tempo, identifica la nozione di “procedimento” con quella di reato, inteso come fatto storicamente determinato (cfr. Cass. pen., sez. III, 3.7.1991, n. 9993; Cass. pen., sez. IV, 11.12.2008, n. 4169; Cass. pen., sez. II, 11.12.2012, n. 49930): in altri termini, l’art. 270, co. 1, c.p.p. vieterebbe che il risultato delle intercettazioni possa essere utilizzato per la prova di un reato che presenti elementi descrittivi del fatto in concreto differenti rispetto a quello per il quale le intercettazioni erano state legittimamente disposte.

Riassunti, brevemente, gli indirizzi giurisprudenziali elaborati dalla Cassazione in ordine alla questione rimessa alle Sezioni Unite, pare opportuno segnalare un ulteriore contrasto, formatosi all’interno di ciascuno dei primi due orientamenti, rispetto a una seconda questione, connessa alla prima: ossia se, una volta esclusa l’operatività del divieto di cui all’art. 270, co. 1, c.p.p., il reato non oggetto di

autorizzazione debba comunque rispettare i limiti di ammissibilità delle intercettazioni previsti dall'art. 266 c.p.p.

Alcune decisioni ritengono che l'esito delle intercettazioni sia utilizzabile solamente nei confronti delle fattispecie di reato ivi specificatamente indicate e per le quali, dunque, sarebbe stato astrattamente possibile un autonomo provvedimento autorizzativo; per altre pronunce, invece, detto limite non troverebbe applicazione.

Si vedrà che l'esame dei principi costituzionali che governano la disciplina delle intercettazioni ha consentito alle Sezioni Unite di risolvere non solo il quesito a loro rimesso, ma anche quest'ultimo problema.

È giunto allora il momento di ripercorrere le motivazioni della sentenza in esame.

4. Le motivazioni della sentenza: la ricognizione dei principi costituzionali che governano la disciplina delle intercettazioni e la valorizzazione della *ratio* dell'art. 270, co. 1, c.p.p.

Le Sezioni Unite muovono dall'esame dei principi costituzionali che informano la disciplina delle intercettazioni, valorizzando la *ratio* dell'art. 270, co. 1, c.p.p. (cfr. punto 2 del considerato in diritto).

Imprescindibile punto di partenza, si legge nella sentenza, deve essere individuato nell'art. 15 Cost., che «*tutela due distinti interessi*»: da un lato, «*quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost.*», dall'altro «*quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale*».

Il primo rientra nel catalogo dei diritti che la carta costituzionale definisce espressamente come inviolabili, in quanto «*parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana*».

Il secondo, ossia l'esigenza di prevenire e reprimere i reati, è espressione di un interesse collettivo, parimenti tutelato dalla Costituzione, il cui soddisfacimento potrebbe giustificare, in astratto, una compressione di quel diritto.

Onde evitare che, per soddisfare detta esigenza, l'inviolabile diritto alla libertà e segretezza delle proprie comunicazioni possa venire in concreto pregiudicato, l'art. 15 Cost. prevede una duplice garanzia, costituita dalla riserva assoluta di legge e dalla riserva di giurisdizione: e, difatti, il comma 2 dispone che la limitazione di tale diritto è consentita «*soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria*» e «*con le garanzie stabilite dalla legge*».

Questi principi permeano la disciplina delle intercettazioni, che costituiscono sicuramente uno degli strumenti più utili all'accertamento dei reati, ma al contempo anche uno dei più invasivi e lesivi della libertà e segretezza delle proprie comunicazioni.

Conformemente al dettato costituzionale, il legislatore ha, dunque, previsto che il ricorso allo strumento possa legittimamente avvenire soltanto i) per l'accertamento di alcune ipotesi di reato tassativamente elencate all'art. 266 c.p.p., ii) in presenza

dei presupposti richiesti dall'art. 267 c.p.p. e iii) sulla base di un'autorizzazione da parte del giudice che deve espressamente motivare e dare conto della sussistenza dei predetti requisiti, specificando altresì «*i soggetti da sottoporre al controllo*» e «*i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede*» (cfr. punto 2 del considerato in diritto).

Sul punto, le Sezioni Unite osservano che «*la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni [...] è espressione diretta indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa – e inderogabile – tassatività che da essa discende*» (cfr. punto 8 del considerato in diritto).

La previsione di tali stringenti requisiti – rilevano ulteriormente le Sezioni Unite richiamando la giurisprudenza costituzionale – sarebbe del tutto inutile se non venisse circoscritto il perimetro di utilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione. Un uso indiscriminato dei suoi contenuti trasformerebbe, infatti, «*l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 63 del 1994)*» (cfr., punto 2 del considerato in diritto).

Da qui la *ratio* dell'art. 270, co. 1, c.p.p. che prevede un generale divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in «*procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti*».

L'unica eccezione a tale regola è data dal caso in cui si proceda per delitti «*per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*»: eccezione giustificata – come riconosciuto dalla Corte Costituzionale - «*dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità*» ed espressione di un non irragionevole bilanciamento fra i due opposti interessi tutelati dall'art. 15 Cost.

Ora, è agevole comprendere come detta *ratio* sarebbe frustrata, e dunque stravolto il rapporto fra regola ed eccezione, se non si individuasse un criterio oggettivo per stabilire quando si sia nell'ambito di un medesimo oppure di un diverso procedimento.

Decisivo a tal fine – ad avviso delle Sezioni Unite - è il riferimento all'autorizzazione con cui il giudice ha disposto le intercettazioni, in quanto la stessa «*non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili*» (punto 2 del considerato in diritto).

Tale riconducibilità sussiste quando vi sia «*un legame sostanziale e "forte"*» fra le ipotesi di reato successivamente emerse e quelle oggetto dell'originario provvedimento autorizzativo (cfr. punto 11.1 del considerato in diritto).

Sulla scorta di queste premesse, le Sezioni Unite passano in rassegna gli orientamenti formati in seno alla giurisprudenza di legittimità, spiegando le ragioni per cui

nessuno di questi possa essere accolto in pieno e fornendo, quindi, la soluzione al quesito loro rimesso.

5. Le motivazioni della sentenza: la composizione del contrasto giurisprudenziale e il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

La ricognizione dei principi costituzionali che interessano la materia e la valorizzazione della *ratio* del divieto di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p. consentono alle Sezioni Unite di valutare i tre diversi orientamenti sopra richiamati.

Innanzitutto, vengono illustrate le ragioni per cui il secondo orientamento non merita condivisione: quest'ultimo, si ricorderà, consente l'utilizzo del risultato dell'attività di captazione legittimamente disposta in un determinato procedimento anche ai fini della prova degli ulteriori reati emersi all'interno dello stesso.

Tale orientamento finisce per ancorare la nozione di "diverso procedimento" a un dato formalistico, ossia l'originaria iscrizione del reato all'interno dello stesso numero di registro generale delle notizie di reato.

Ad avviso delle Sezioni Unite questa soluzione, da un lato, non trova riscontro nel codice di procedura penale (che non fornisce una nozione univoca di "procedimento" tale per cui si possa con certezza identificarlo nel c.d. "fascicolo") e, dall'altro, non è idonea a garantire il rispetto dei principi costituzionali che governano la disciplina delle intercettazioni (cfr. punto 9 del considerato in diritto).

Evidenziano, infatti, che, *«svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati della intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270 co. 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul "contenitore dell'attività di indagine" e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali»* e si presenta, dunque, incompatibile *«con la portata dell'autorizzazione giudiziale delineata dall'art. 15 Cost.»* (punto 9 del considerato in diritto).

Il terzo orientamento, si è visto sopra, fa leva sulla nozione di "procedimento" di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p. come sinonimo di "reato", inteso quale fatto storicamente determinato. In sintesi, tanti procedimenti quante sono le iscrizioni ex art. 335 c.p.p. Nel rifiutare tale equiparazione, le Sezioni Unite sottolineano che la stessa, oltre a non essere suffragata dal codice di rito (che, come detto, non accoglie una definizione univoca di "procedimento"), porterebbe a conseguenze paradossali, come quella di ritenere "diverso procedimento" *«quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per quel medesimo fatto-reato»* oppure *«quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indagini ex art. 414, comma 2, cod. proc. pen.»* (punto 10 considerato in diritto).

D'altro canto, è lo stesso legislatore ad avere distinto, all'interno dell'art. 270 c.p.p., le nozioni di "procedimento" e "reato": infatti, quando con l'introduzione del comma 1 *bis*, ad opera del d.lgs. n. 216/2017, ha voluto ulteriormente limitare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, giustificata dalla particolare intrusività del mezzo

utilizzato (il «*captatore informatico su dispositivo elettronico portatile*»), ha fatto espresso riferimento a «*reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione*» e non a «*procedimenti diversi*» da quelli in cui sono state autorizzate.

È quindi evidente che le due nozioni non possono coincidere.

Le Sezioni Unite, invece, condividono «*l'impostazione di fondo del primo orientamento*», che valorizza una nozione sostanziale di “diverso procedimento”, ex art. 270, co. 1, c.p.p., ancorata alla sussistenza o meno di un nesso fra i reati successivamente emersi e quello (o quelli) oggetto di originaria autorizzazione (cfr. punto 11 del considerato in diritto).

Tuttavia, si discostano dallo stesso perché ritengono che tale nesso non possa essere integrato, senza violare i principi e le garanzie costituzionali alla base dell'istituto, nelle ipotesi di collegamento investigativo previste dall'art. 371, co. 2, lett. b) e c) c.p.p.

Infatti, le ipotesi ivi previste – pur eterogenee tra loro – rispondono in ogni caso a «*esigenze di efficace conduzione delle indagini*», del tutto occasionali, ma non «*presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale*» che consentirebbe di ricondurre anche il reato oggetto di collegamento investigativo all'originaria autorizzazione (punto 11.2 del considerato in diritto).

Legame che è, invece, garantito – ad avviso delle Sezioni Unite – nelle ipotesi di connessione fra procedimenti ex art. 12 c.p.p.

L'art. 12 c.p.p. disciplina, come noto, i casi di connessione tra procedimenti ai fini della competenza del giudice: criterio «*autonomo e originario*» al pari dei criteri di competenza per materia e per territorio dettati dagli artt. 5-11 *bis* c.p.p. (cfr. punto 11.1 del considerato in diritto).

In siffatti casi, «*la regiudicanda oggetto di ciascuno*» dei reati delle imputazioni connesse «*viene, anche in parte, a coincidere con quella degli altri*»: ed è proprio questa «*parziale coincidenza della regiudicanda*», espressione di un «*legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato*», che consente di ricondurre gli stessi ai reati oggetto dell'originario provvedimento autorizzativo (cfr. punto 11.1 del considerato in diritto).

In sintesi, in presenza di detto legame non si potrà considerare “diverso” il procedimento volto ad accertare il reato connesso rispetto a quello in cui sono state autorizzate le intercettazioni e non troverà, pertanto, applicazione il divieto di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p. (cfr. punto 11.3 del considerato in diritto).

Anche in quest'ultimo caso però, avvisano le Sezioni Unite, i principi costituzionali sopra esaminati impongono che il reato (o i reati) non oggetto di originaria autorizzazione dovrà (o dovranno) comunque rientrare nel catalogo tassativo previsto dall'art. 266 c.p.p., in quanto è solo l'esigenza di accertamento di quei specifici reati che giustifica l'intrusione nella sfera privata del singolo.

La soluzione opposta, ossia «*consentire [...] l'utilizzazione probatoria delle intercettazioni in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge*», si tradurrebbe «*nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti*»,

con grave pregiudizio dell'inviolabile diritto di cui all'art. 15 della Costituzione (cfr. punto 8 del considerato in diritto).

Sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate, le Sezioni Unite hanno, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: *«il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»* (cfr. punto 12 del considerato in diritto).

La sentenza in esame ribadisce, infine, che il divieto di cui all'art. 270, co 1, c.p.p. limita l'utilizzazione dei risultati dell'intercettazione solo ai fini di prova, ma non trova applicazione quando la comunicazione intercettata costituisca corpo del reato (ossia integri di per sé la fattispecie criminosa) né impedisce di ricavare dall'attività di captazione *notitiae criminis* per lo sviluppo di nuove indagini (cfr. punto 7 del considerato in diritto).

6. Conclusioni.

Il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite con la pronuncia in commento si basa su di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione legislativa.

Si tratta, del resto, di una scelta rivendicata espressamente dalle Sezioni Unite, laddove affermano che la soluzione al quesito a loro rimesso vada ricercata *«sul terreno dell'interpretazione sistematica e guardando alla ratio del divieto e ai principi costituzionali di cui è espressione»* (cfr. punto 9 del considerato in diritto).

Il merito della sentenza è quello di porre nuovamente al centro della disciplina delle intercettazioni i valori costituzionali che la stessa mira a tutelare e il provvedimento autorizzativo del giudice, a cui il legislatore ha demandato il compito di garantire che detti valori non vengano, in concreto, pregiudicati.

Il giudice, autorizzando le operazioni di intercettazione, non solo verifica che l'intrusione nella sfera privata del singolo **sia** effettivamente **giustificata** dalle finalità di accertamento di uno dei reati inclusi nel tassativo elenco di cui all'art. 266 c.p.p., ma impone altresì che la predetta intrusione **sia limitata** a tale finalità.

Onde evitare che detto provvedimento si trasformi in una “inammissibile autorizzazione in bianco”, vanificando di fatto gli sforzi compiuti dal legislatore per bilanciare i due opposti interessi costituzionalmente tutelati, diviene allora necessario circoscrivere il perimetro di utilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione ai soli fatti-reato, anche emersi successivamente, che all'autorizzazione stessa siano comunque riconducibili.

Detta riconducibilità, cuore della decisione delle Sezioni Unite, più volte ribadita nelle motivazioni (si vedano a tal proposito le osservazioni espresse ai punti 9, 10 e 11 del considerato in diritto), è garantita dalla scelta di un criterio oggettivo, qual è

quello della sussistenza dei profili di connessione *ex art. 12 c.p.p.*, a loro volta espressione di un legame strutturale e originario fra le diverse ipotesi di reato. Solo in quest'ultimo caso il "procedimento" potrà essere considerato il medesimo e non troverà pertanto applicazione il divieto di cui all'art. 270, co. 1, c.p.p. Una soluzione che merita condivisione in quanto del tutto coerente con il criterio interpretativo adottato e i parametri costituzionali richiamati.